



"GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA
NORSAA"

RICONOSCIUTA DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINA n° G15584 DEL 05/11/2014

Direzione Provinciale Roma e Latina

norsaadirezioneprovincialeroma@pec.it

norsaadirezioneprovincialeroma@gmail.com

Prot. Direzione Provinciale Roma n. 83 Fasc./1° del 02/02/2025

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 02/02/2025

A seguito di regolare avviso a cura del Presidente, alle ore 17 del 02/02/2025 presso la Sede Sociale in via Guido Fubini 27 si è riunito il Consiglio Direttivo della ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA NORSAA"

CODICE FISCALE 97797570583

INIZIO SEDUTA

Sono presenti Il giorno 02, del mese di Febbraio dell'anno 2025 in ROMA, Via GUIDO FUBINI 27, alle ore 17:00, **si sono riuniti** i soci e il consiglio direttivo formato dai seguenti signori:

- 1) DOTT. GIOVANNI RECINE, NATO A BEMP (SVIZZERA) il 08/07/1968
residente ad APRILIA (LT) MEDICO VETERINARIO
Codice Fiscale RCNGNN68L08Z133U
- 2) DOTT. ALESSANDRO PAOLUCCI NATO A TIVOLI (RM) il 26/03/1977
residente ad APRILIA (LT) LIBERO PROFESSIONISTA
Codice Fiscale PLCLSN77C26L182V
- 3) PAOLUCCI SERGIO nato a TIVOLI (RM) il 02/03/1949
residente a TIVOLI (RM) Codice Fiscale PLCSRG49C02L182Z
- 4) SABUCCI ESILDE NATA A TIVOLI (RM) il 24/09/1951
residente a TIVOLI (RM) Codice Fiscale SBCSLD51P24L182R

convenuti a discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:



**"GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA
NORSAA"**

RICONOSCIUTA DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINA n° G15584 DEL 05/11/2014

Direzione Provinciale Roma e Latina

norsaadirezioneprovincialeroma@pec.it

norsaadirezioneprovincialeroma@gmail.com

- **Richiesta integrazione documentale ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. 106/2020- Istanza variazione ex art. 20 D.M. 106/2020.**

Richiesta ricevuta dal RUNTS vedi **allegato 1** per una integrazione dello Statuto e la registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate.

- **Comunicazioni del Consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo, nomina come segretario d'assemblea Alessandro Paolucci che redige il verbale.

Alla comunicazione fa seguito la discussione alla quale partecipano tutti i convenuti.

- **Si delibera:**

Di approvare:

la modifica richiesta dal RUNTS e la nuova registrazione dello statuto così modificato, nello specifico negli articoli 6 e 8.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di n. 23 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la **lettera A.**

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti.

L'Assemblea delibera, altresì, di richiedere la registrazione del presente atto e dell'allegato Statuto in esenzione dell'imposta di registro e di bollo e ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

La proposta è approvata all'unanimità.



GUARDIA ZOOFILE AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA
NORSAA"

RICONOSCIUTA DALLA REGIONE LAZIO CON DETERMINA n° G15584 DEL 05/11/2014

Direzione Provinciale Roma e Latina

norsaadirezioneprovincialeroma@pec.it

norsaadirezioneprovincialeroma@gmail.com

Alle ore 18,00, essendo stati esauriti gli argomenti dell'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il consiglio direttivo dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Dott. Alessandro Paolucci

Il Consiglio direttivo

D. Giovanni Recine

Dott. Alessandro Paolucci

Signora Esilde Sabucci

Sig. Sergio Paolucci

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA

Ufficio Territoriale di Pomezia

Registrato in data 28/02/2015 Serie 3 al n. 261

Versato € E 9.000,00 (Euro E 9.000,00)

IL DIRETTORE







STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA N.O.R.S.A.A.

ai sensi del D.lg. 117 del 3 Luglio 2017 Codice del Terzo Settore

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA NORSAA – ODV", qui di seguito detta "organizzazione".
2. L'organizzazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. Del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'organizzazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede

1. L'organizzazione ha sede nel Comune di ROMA
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'organizzazione in Italia o all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata dell'organizzazione è illimitata.

Art. 4 - Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'organizzazione N.O.R.S.A.A. si conformano ai principi della Costituzione Italiana, sui principi dell'antifascismo e dell'antirazzismo, si fondano inoltre sul pieno rispetto degli animali, sulla loro sensibilità dell'uomo e della sua inscindibile sensibilità morale, spirituale e culturale. L'organizzazione è apartitica, ANTIFASCISTA, e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'organizzazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'organizzazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

PRIMO COMPITO PRINCIPALE FONDANTE

Protezione di tutti gli Animali con la forza della legge e la tutela dei loro sentimenti e dei loro diritti. Si avvale del: Settore Medicina Forense Veterinaria.

Tutela l'aspetto dei diritti degli animali di affezione e non con la prevenzione delle zoonosi (malattie trasmesse dagli animali all'uomo e viceversa) e di tutti gli aspetti sanitari riguardando il rapporto animali uomo. Si prefigge il compito di supporto alle autorità sanitarie e di polizia per i reati connessi al maltrattamento, abbandono e uccisione degli animali. Si prefigge come obiettivo un accordo con il CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LA MEDICINA FORENSE VETERINARIA, [L'Unità Specialistica di Medicina Forense Veterinaria, successivamente individuata dal Ministero della Salute come Centro di Riferenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria (D.M. del 18 giugno 2009, Pubblicato nella G.U. n. 225 del 28 settembre 2009)], la repressione dei reati contro gli animali perpetrati con qualsiasi mezzo, con il quale si prefigge di attuare protocolli di intesa, i rilievi tecnici, scientifici e sanitari sulla scema del crimine. Il personale è specializzato, laureato in discipline mediche veterinarie e biologiche, e si avvale, previa formazione scientifica, di tecnici specializzati formati all'uopo.

L'organizzazione "GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, POLIZIA VETERINARIA E MEDICINA FORENSE VETERINARIA NORSAA" fornirà su richiesta degli enti preposti il supporto tecnico scientifico alle indagini delle autorità di Polizia Giudiziaria e della Magistratura, e con il personale laureato in materie scientifiche adeguate si prefigge di concorrere nella formazione di collegi peritali sempre a disposizione sia degli inquirenti sia della Magistratura stessa. Inoltre nomina Guardie zoofile ambientali volontarie per far osservare leggi e regolamenti.

SETTORE TELENARCOSI E CATTURA ANIMALI SELVATICI E VAGANTI

Il settore diretto dal Medico Veterinario si occupa della cattura in telenarcosi dei cani e dei gatti e degli animali selvatici. Questo si svolge con attrezzature idonee come fucili e cerbottane opportunamente autorizzate dall'organo di polizia preposto. Si avvale di gabbie da cattura, di palo laccio e qualsiasi attrezzo regolamentare che la tecnologia, nel rispetto delle normative vigenti, permette.

SECONDO COMPITO PRINCIPALE FONDANTE

Settore Vigilanza Ambientale e tutela del territorio.

DIFESA DELL'AMBIENTE e DIFESA della qualità della vita, favorendo una migliore sensibilità sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi; Si Prefigge di svolgere con personale qualificato, BIOLOGI, AGRONOMI, TECNICI DEL SUOLO E

DELLE ACQUE il prelievo dei campioni (terra, acqua, materiali dispersi, fanghi etc.) effettuandone a proprie spese le analisi e il monitoraggio scientifico del terreno. Pubblica sul proprio sito i risultati ottenuti e si prefigge di stimolare L'ARPA e le ASL a confrontare le analisi e i campionamenti. Inoltre, si prefigge di fornire alla magistratura le prove degli illeciti ambientali. Si prefigge di attuare i controlli e monitorando gli illeciti nominando guardie zoofile ambientali volontarie.

TERZO COMPITO PRINCIPALE FONDANTE

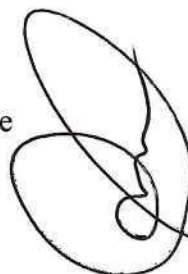
Settore Protezione Civile, protezione della vita umana ed animale dalle catastrofi e dalle avversità.

QUARTO COMPITO PRINCIPALE FONDANTE

Settore Formazione, il quale deve essere motore culturale dell'organizzazione, permettendo di creare sensibilizzazione ed abbattimento di tutte le ignoranze.

Art. 5 - Membri dell'organizzazione

All'organizzazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'organizzazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri, con l'eccezione dei soci federati che hanno il solo potere consultivo, avendo già i loro diritti e doveri nella propria organizzazione. Le eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni sono motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'organizzazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'organizzazione i soci fondatori e i soci ordinari e i soci federati, i soci federati che hanno parere esclusivamente consultivo, e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'organizzazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'organizzazione, va presentata ogni anno all'iscrizione. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). L'eventuale reiezione della domanda da diritto al ricorso secondo quanto previsto dall'articolo 23-3 del CTS. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;

- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi __3__ mesi dal sollecito;
- ogni anno solare se non accettata dal consiglio direttivo
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'organizzazione e dei regolamenti;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'organizzazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende effettivo e il socio non ha diritto di voto nell'assemblea generale. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'organizzazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Soci

I soci sono divisi secondo la tipologia:

Soci FONDATORI
Soci ORDINARI
Soci FEDERATI

I soci Fondatori e i soci Ordinari sono i soci di diritto dell'ODV GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA N.O.R.S.A.A. con diritto di voto.

I soci Federati appartengono ad altra organizzazione dove hanno i loro organi direttivi e la capacità di eleggere i propri rappresentanti, sono pertanto federati all' ODV GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA N.O.R.S.A.A. ESSI diventano soci dell'ODV GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA N.O.R.S.A.A., ma hanno parere consultivo, non hanno diritto al voto nelle assemblee e non eleggono gli organi dell'ODV GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA N.O.R.S.A.A.

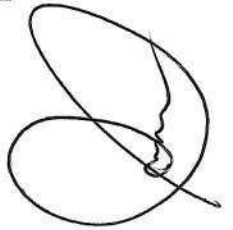
Art. 8 - Diritti e doveri dei Soci FONDATORI ed ORDINARI e FEDERATI

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'organizzazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatar;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'organizzazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;



- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'organizzazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

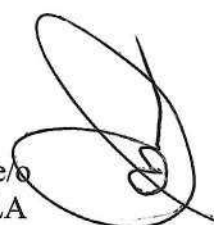
Art. 9 - Adesione e Affiliazione

1 – Principi generali:

possono aderire e/o affiliarsi all' ODV "GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA N.O.R.S.A.A." Enti e/o altre Associazioni e/o Fondazioni, anche se privi di personalità giuridica.

Per poter aderire e/o affiliarsi all' ODV "GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA N.O.R.S.A.A." i soggetti proponenti devono rispondere ai seguenti principi:

- Essere libere associazioni di cittadini che hanno affinità di scopi e di ideali con all' ODV "GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA N.O.R.S.A.A.";
- Avere organi rappresentativi eletti liberamente secondo i principi della democrazia
- Consentire libertà di partecipazione e di confronto all'interno L'organizzazione aderente e/o affiliata è tenuta al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti all' ODV "GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA N.O.R.S.A.A."



2 – Domande di adesione e/o affiliazione

La domanda di adesione e/o affiliazione va redatta in carta semplice e deve essere accolta dal Consiglio Direttivo che, a maggioranza relativa dei suoi componenti, ne delibera in maniera insindacabile l'ammissione o la non accettazione. Con la sottoscrizione della domanda di adesione e/o affiliazione si accetta integralmente lo Statuto all' ODV "GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA N.O.R.S.A.A." e se ne condividono le finalità. Le Associazioni aderenti sono tenute al versamento di una quota sociale per ciascun anno solare secondo quanto stabilito dal presente regolamento. L'adesione e/o affiliazione ha durata illimitata, salvo richiesta di revoca avanzata da una delle parti. L' ODV "GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA N.O.R.S.A.A.", con delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza semplice, può revocare l'adesione e/o affiliazione per motivi formali (perdita delle caratteristiche oggettive necessarie per il vincolo) o in seguito a comportamento difforme rispetto ai principi del suo Statuto o Regolamento interno. La revoca dell'adesione e/o affiliazione comporta l'immediata decadenza del diritto di uso della denominazione ODV "GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA N.O.R.S.A.A." e di tutte le relative applicazioni grafiche.

3 –Utilizzo del nome e del simbolo

L'organizzazione e/o Fondazione e/o Ente che aderisce e o si affilia ha diritto all'utilizzo della denominazione ODV "GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA N.O.R.S.A.A." e di tutte le relative applicazioni grafiche in modo esclusivo e senza altri loghi.

4 – Associazioni aderenti

L'organizzazione aderente oltre ad accettare le finalità e gli scopi all' ODV "GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA N.O.R.S.A.A." è tenuta

al rispetto della sua struttura organizzativa e diventa di fatto una sua sede secondaria. Il Segretario della sede distaccata viene nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario nomina il Vicesegretario e il Tesoriere della sede. Il Segretario di sede distaccata partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo e si esprime col solo voto consultivo. L'organizzazione aderente ha un suo bilancio ed è tenuta al versamento del 80% delle quote degli iscritti alla sede principale a titolo di contributo sociale ed assicurativo.

5 – Associazioni affiliate

L'organizzazione affiliata conserva la propria struttura organizzativa. Condivide le finalità e gli scopi all' ODV "GUARDIA ZOOFILO AMBIENTALE, MEDICINA FORENSE VETERINARIA N.O.R.S.A.A." e ne accetta in maniera integrale lo Statuto.

Art. 10 - Organi dell'organizzazione

Sono Organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'organizzazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

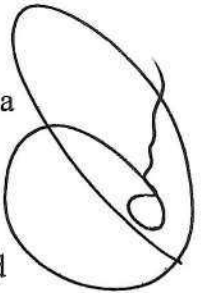
Art. 11 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'organizzazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'organizzazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'organizzazione;
- si esprime sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti



- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria:

delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'organizzazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

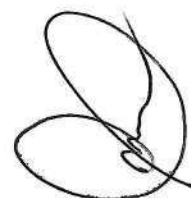
Art. 12 - L'Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 3, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili per tutti i mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 30 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni 12 (mesi) e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. I verbali di ogni adunanza



dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'organizzazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'organizzazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 14 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'organizzazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

(NOTA: In alternativa può essere nominato anche un Collegio dei Revisori)

Art. 15 - Organo di Controllo

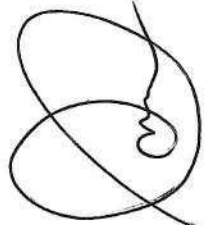
È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

(NOTA: L'Organo di Controllo è obbligatorio nei casi previsti dagli Artt. 30 e 31 del D.Lgs 117/17)



Art. 16 - Patrimonio

Il patrimonio dell'organizzazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 - Risorse economiche

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'organizzazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'organizzazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'organizzazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'organizzazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117_17.

Art. 18 - Volontari

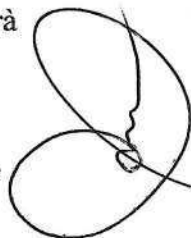
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Consiglio Direttivo. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

In alternativa qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di __ROMA.



Art. 20 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

**** Vista la specificità dell'operato delle Guardia Zoofile sono assicurati verso la responsabilità penale****

Art. 21 - Scioglimento

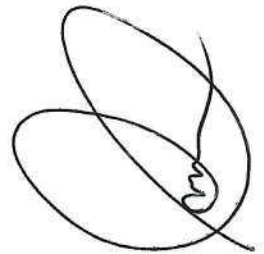
Lo scioglimento dell'organizzazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 23 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final flourish.

